Comune di Muralto

Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell'informazione nel settore dell'energia del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della Legge federale sull'energia del 15 gennaio 2025;
- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);
- Il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale del 6 maggio 2024.

Il Consiglio Comunale di Muralto

decreta:

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento definisce i contributi comunali, per mezzo di incentivi alla popolazione, i quali perseguono gli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera si prefigge di ottenere. Gli incentivi comunali vogliono pertanto stimolare il cittadino al risparmio e all'efficienza energetica con l'impiego di fonti rinnovabili sia per quanto attiene le costruzioni ed installazioni che per la mobilità sostenibile.

Art. 2 Autorità competenti

Il Municipio è competente per decidere in merito alle richieste d'incentivo e, mediante Ordinanza municipale, ha facoltà di delegare determinate competenze in materia all'Amministrazione comunale, limitatamente ad incentivi concernenti l'acquisto di biciclette elettriche.

Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, il Municipio può avvalersi di enti e specialisti esterni.

In particolare, il Municipio:

1. emana le decisioni di concessione degli incentivi;
2. definisce tramite l'ordinanza le tipologie di intervento e i rispettivi importi;
3. regola, tramite l'ordinanza, i dettagli per l'assegnazione e la determinazione dell'ammontare degli incentivi nei vari campi di applicazione del presente regolamento.

Art. 3 Campo d'applicazione

Nel limite della disponibilità del credito annuo attribuito specificatamente per gli incentivi energetici in sede di d'approvazione del preventivo comunale, è riconosciuto un aiuto finanziario a favore di chi adotta, nell'ambito della propria economia domestica o nelle costruzioni di sua proprietà, misure di efficienza e risparmio energetico.

Gli incentivi concessi sono specificati nel presente Regolamento e per i seguenti settori:

Elettro mobilità

- Acquisto di biciclette elettriche, o stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche, per i domiciliati

Impianti

- Sostituzione sistema di riscaldamento, installazione impianti solari termici o fotovoltaici, batterie di accumulo legate all'impianto fotovoltaico, ecc.

Efficienza energetica

- Isolamento termico delle pareti, del tetto, sostituzione delle finestre, ecc.

Isole di calore

Diverse misure, secondo le linee guida comunali, per mitigare le isole di calore, quali:

- Vegetalizzare le facciate;
- Sviluppare spazi privati secondo criteri climatico-ecologici;
- Ombreggiare e raffreddare superfici di sosta e transito;
- Vegetalizzare i tetti;

- Creare superfici d'acqua;
- Riconvertire superfici impermeabili e creazione di superfici verdi;
- Risanare gli edifici

L'ammontare degli incentivi è stabilito tramite l'ordinanza municipale entro i limiti fissati nel presente regolamento.

L'incentivo non ha effetto retroattivo e non viene concesso aiuto a favore di progetti già terminati o per i quali sono già stati eseguiti acquisti.

Art. 4 Consulenza

Per ogni consulenza e informazione in materia di misure di risparmio energetico e relativi

incentivi è a disposizione lo sportello energia (ente esterno specializzato incaricato dal Municipio) e l'Ufficio tecnico comunale.

Art. 5 Disponibilità di credito

1) La disponibilità di credito per gli incentivi, fissata annualmente in sede di preventivo comunale, è determinata dall'ammontare annuo accordato al Comune di Muralto per i contributi FER (Fondo energie rinnovabili), il quale viene destinato anche al finanziamento di questi incentivi.

2) Una volta utilizzato il credito a disposizione, le richieste d'incentivo pendenti vengono considerate nell'anno successivo.

Art. 6 Beneficiari

1) I domiciliati, persone fisiche (PF) e giuridiche (PG), possono beneficiare degli incentivi tenuto conto delle restrizioni/limitazioni imposte dal presente Regolamento.

2) I non domiciliati, in quanto proprietari di un immobile nel comprensorio comunale di Muralto

possono beneficiare esclusivamente degli incentivi nell'ambito delle costruzioni o a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia.

3) I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto all'incentivo richiesto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione in questo senso, la richiesta di incentivo non sarà presa in esame.

4) Possono beneficiare degli incentivi le PF e le PG domiciliate nel Comune, rispettivamente le PF non domiciliate, che risultano in regola con il pagamento di imposte, tasse comunali e premi Cassa Malati.

Art. 7 Prestazioni

Elettro mobilità

Il Municipio corrisponde, su richiesta, a ciascun domiciliato, un contributo pari al 10% del costo d'acquisto di una bicicletta elettrica o stazione di ricarica per auto, ritenuto un importo massimo di CHF 300.00 (trecento) una tantum (massimo due per economia domestica) per le biciclette e CHF 300.00 (trecento) per le stazioni di ricarica per auto.

Edilizia (Impianti, Efficienza energetica, Isole di calore)
Il contributo comunale, nei limiti della disponibilità del credito annuo, ammonta fino ad un massimo del 50 % del sussidio cantonale (massimo fr. 1'500.00 per oggetto).

Gli incentivi di cui sopra non hanno effetto retroattivo e non vengono concessi aiuti a favore di progetti già terminati o per i quali sono già stati eseguiti acquisti.

Art. 8 Richieste incentivi

Elettro mobilità

1. La domanda di incentivo va inoltrata al Municipio, fornendo tutte le informazioni necessarie per la presa di decisione.

2. Le domande devono essere presentate entro 6 (sei) mesi dall'avvenuto pagamento della fattura.

Edilizia (Impianti, Efficienza energetica, Isole di calore)

Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al Municipio, prima dell'inizio dei lavori (determinante è la data di ricezione degli atti) allegando l'originale della decisione di rilascio del sussidio cantonale nell'ambito del Programma cantonale incentivi, il tutto e meglio come al Decreto esecutivo cantonale in vigore.

Al Municipio è delegato il compito di fissare, a mezzo di Ordinanza, l'entità del contributo annuo per oggetto (vedi art. 6) e le modalità di dettaglio per la presentazione delle richieste di sussidio.

Non verranno riconosciuti incentivi se non saranno rispettate le condizioni definite dal presente Regolamento.

Art. 9 Modalità di versamento

Le modalità di versamento degli incentivi, se riconosciuti, sono fissate dal Municipio mediante Ordinanza municipale.

Art. 10 Contestazioni

Le decisioni dell'Amministrazione comunale sono suscettibili di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

Art. 11 Diritto suppletorio

Per tutto quanto non è contemplato dal presente Regolamento, il Municipio deciderà di caso in caso, sulla base delle leggi e regolamenti vigenti e applicabili nella fattispecie.

Disposizioni finali

Art. 12 - Riscossione indebita

[1]Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

[2]Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 14 - Diritto di compensazione

[1]Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni precedente disposizione in materia ed entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato con risoluzione municipale no. 534 del 28 luglio 2025.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Dott. Stefano Gilardi

Il Segretario: Werther Monti

Approvato dal Consiglio comunale in data 23 marzo 2026.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente
Rusconi Adriana

Il Segretario
Werther Monti

Approvato dalla Sezione degli enti locali in data 21 luglio 2026.

INTIMAZIONE
21 LUG. 2026

Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

RICEVUTO
24 LUG. 2026

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 9 giugno 2026 del Comune di Muralto, con cui viene chiesta l'approvazione del Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile;

preso atto che:
- Il Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio comunale del 23 marzo 2026;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- contro la decisione non sono stati interposti ricorsi e il diritto di referendum non è stato esercitato;

visti i preavvisi del 3 luglio 2026 dell'Ufficio del clima e della decarbonizzazione (UCD) e del 14 luglio 2026 dell'Ufficio dell'energia;

considerato:

Basi legali

L'UCD e l'Ufficio dell'energia invitano ad adeguare i Decreti esecutivi in vigore richiamati; si procede d'ufficio come segue.

(...)
- ~~l Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;~~
- **il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell'informazione nel settore dell'energia del 18 dicembre 2024;**
- **il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024;**
- **il Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federati del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della Legge federale sull'energia del 15 gennaio 2025;**

(...)

Art. 2 e 8

In entrambi gli articoli si rimanda per determinati aspetti all'art. 6 del regolamento. Quest'ultimo non sembra tuttavia essere quello di riferimento. In accordo con la cancelleria comunale si procede alla seguente modifica d'ufficio:

art 2
(...) limitatamente ad incentivi ~~**dell'art. 6 concernente**~~ **concernenti** l'acquisto di biciclette elettriche.

Art. 8
(...)
2. Le domande ~~relative agli incentivi indicati dall'art. 6 del presente Regolamento~~ devono essere presentate entro 6 (sei) mesi dall'avvenuto pagamento della fattura.

Art. 10

Le decisioni del Municipio sono ricorribili direttamente al CdS secondo la LOC e la LPAmm. Il reclamo va previsto per le decisioni dell'amministrazione comunale adottate in delega. L'articolo viene modificato d'ufficio come segue.

Art. 10
Le decisioni ~~del Municipio e/o~~ dell'Amministrazione comunale sono suscettibili di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni **dall'intimazione**. (...)

Ritenuto altresì:

- in merito all'**art. 3**, l'UCD rende attento il Comune che **non può essere utilizzato il fondo FER** per i seguenti incentivi (legati alle isole di calore), poiché si tratta di misure climatico-ambientali, non direttamente legate all'efficienza e al risparmio energetico:
  - vegetalizzare le facciate;
  - sviluppare spazi privati secondo criteri climatico-ecologici;
  - ombreggiare e raffreddare superfici di sosta e transito;
  - vegetalizzare i tetti;
  - creare superfici d'acqua;
  - riconvertire superfici impermeabili e creazione di superfici verdi;

- in merito all'**art. 7** l'UCD invita il Comune a tener presente che anche il Cantone eroga incentivi per l'installazione di stazioni di ricarica (vedi Decreto esecutivo 8 marzo 2023).

Ricordato per il resto che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli art. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvato il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile del Comune di Muralto.

2. Sono apportate le seguenti modifiche d'ufficio:

   (...)
   - ~~Il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;~~
   - **il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell'informazione nel settore dell'energia del 18 dicembre 2024;**

- **il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024;**
- **il Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federati del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della Legge federale sull'energia del 15 gennaio 2025;**

(...)

Art 2
(...) limitatamente ad incentivi ~~**dell'art. 6 concernente**~~ **concernenti** l'acquisto di biciclette elettriche.

Art. 8
(...)
2. Le domande ~~**relative agli incentivi indicati dall'art. 6 del presente Regolamento**~~ devono essere presentate entro 6 (sei) mesi dall'avvenuto pagamento della fattura.

Art. 10
Le decisioni ~~**del Municipio e/o**~~ dell'Amministrazione comunale sono suscettibili di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni **dall'intimazione**. (...)

3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Comune istante.

4. Sono riservati i diritti dei terzi.

5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

6. Intimazione e comunicazione a:
   - Municipio del Comune di Muralto, via Municipio 3, 6600 Muralto;
   - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

   Invio interno a:
   - Ufficio del clima e della decarbonizzazione (dt-spaas@ti.ch)
   - Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

L'Ispettore

Manuele Mattioli